

# COMUNE DI CROVIANA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE  
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1  
Pianificazione urbanistica e governo del territorio

B.U. 11 marzo 2008, n. 11, supplemento n. 2

LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  
Legge 4 agosto 2015, n. 15  
(B.u. 11 agosto 2015, n. 32 suppl. n. 2)



## INDICE:

<i>Art. 1 - Ambito di applicazione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2- Contributo di concessione .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 4 - Urbanizzazione delle aree .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 7 - Piano di lottizzazione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 8 - Esenzione totale.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 9 - Esenzione parziale .....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 10 - Destinazione dei proventi delle concessioni .....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 11 - Rimborso delle somme pagate.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 12 - Demolizione e ricostruzione .....</i>	<i>22</i>

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. articolo 115 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e s.m., relativamente al rilascio delle concessioni di edificare nel Comune di Croviana per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, anche senza opere, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.

2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

## **Art. 2- Contributo di concessione**

1. Il rilascio della concessione di edificare o della autorizzazione edilizia e la presentazione della denuncia di inizio attività, scia, nei casi di cui all'art. 1, è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese per opere di urbanizzazione primaria, alle spese per opere di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.

2. Il rilascio della concessione di edificare o della autorizzazione edilizia potrà avvenire soltanto dopo l'effettuazione del pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di concessione. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica della determinazione dell'importo dovuto. In caso di variazione del costo medio di costruzione intervenuta nel suddetto periodo, il contributo di concessione dovrà essere rideterminato sulla base delle nuove tariffe.

3. Nel caso di presentazione di denuncia di inizio attività il contributo di concessione dovrà essere corrisposto dal denunciante all'atto dell'inoltro presso gli Uffici comunali della denuncia, salvo il pagamento o la restituzione dell'eventuale differenza sulla base del ricalcolo effettuato dal Comune.

4. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.

5. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 20 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

Tabella aggiornamento importo contributo di concessione (2015):

QUADRO CONTRIBUTIVO DI CONCESSIONE						
CATEG.	DESCRIZIONE	COSTO DI COSTR.	ALIQUOTA	% APPLICATA	IMPORTO UNITARIO euro / mq	
<b>A</b>	<b>RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI (RECUPERO DELL'ESISTENTE)</b>					
<b>A1a,1</b>	Residenza ordinaria	Residenza ordinaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2	764,01	5%	1	38,20
<b>A1a,2</b>	Attività di servizio alla residenza <u>con esclusione di quelle svolte al piano terra</u>	Gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo pastorali di cui all'art. 61 della legge urbanistica provinciale	764,01	5%	1	38,20
<b>A1a,3</b>	Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq. di SUL (purchè la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	764,01	5%	1	38,20
<b>A1b,4</b>	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	573,00	5%	1	28,65
	<b>RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI (NUOVO VOLUME)</b>					
<b>A1b,1</b>	edilizia residenziale ordinaria - tutto il resto dell'edilizia residenziale	Residenza ordinaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2	764,01	15%	1	114,60
<b>A1b,2</b>	Attività di servizio alla residenza <u>con esclusione di quelle svolte al piano terra</u>	Gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo pastorali di cui all'art. 61 della legge urbanistica provinciale	764,01	15%	1	114,60
<b>A1b,3</b>	Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq. di SUL (purchè la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	764,01	15%	1	114,60

<b>A1b,4</b>	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	573,00	15%	1	85,95
<b>A2</b>	Residenza per il tempo libero e vacanze	Comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale	916,80	15%	1	137,52
<b>A3</b>	Residenza di lusso	Comprende gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	993,21	15%	1	148,98
<b>ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVA</b>						
<b>A4</b>	Esercizi alberghieri (L.P. 7/2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo	764,01	15%	1	114,60
	Extra-alberghiero (art. 30 L.P. 7/2002)	Affitta camere, albergo diffuso, B&B, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù	764,01	15%	1	114,60
	Extra-alberghiero	Foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri vacanze per anziani o minori convitti	764,01	15%	1	114,60
	Esercizi agrituristici		764,01	15%	1	114,60
	Rifugi alpini ed escursionistici		764,01	15%	1	114,60
<b>B</b>	<b>CAMPEGGI</b>					
<b>B1</b>	Area		43,28	15%	2/3	4,33
<b>B2</b>	Strutture ricettive permanenti		764,01	15%	1	114,60
<b>C</b>	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO</b>					
<b>C1,1</b>	Industria e Artigianato di produzione	Tutte le lavorazioni produzione industriale di cose e di beni	278,22	15%	1/3	13,91
<b>C1,2</b>	Autotrasporto e magazzino	Autotrasporto conto terzi, spedizionerie, noleggio con conducente - taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio/traslochi	278,22	15%	1/3	13,91
<b>C1,3</b>	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	278,22	15%	1/3	13,91
<b>C2</b>	Impianti e piste		278,22	15%	1/3	13,91

<b>C3</b>	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	278,22	15%	1/3	13,91
		Altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti dilimitate dimensioni) e maneggi	278,22	15%	1/3	13,91
<b>D</b>	<b>COMMERCIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI CONCENTRAZIONE</b>					
<b>D1</b>	<b>COMMERCIO</b>					
	Medie strutture di vendita, Grandi strutture di vendita	Supermercati, centri commerciali	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D2</b>	<b>COMMERCIO DI VICINATO E PUBBLICI ESERCIZI</b>					
<b>D2,1</b>	Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio	Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D2,2</b>	Pubblici esercizi	Bar, ristoranti, mense, rosticcerie, somministrazione, alimentare, enoteca, sale giochi	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D2,3</b>	Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra	Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D3</b>	<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SERVIZI PUBBLICI</b>					
<b>D3.1</b>	Attività direzionali e grandi uffici	Sedi direzionali di attività o imprese, uffici di superficie superiore a 200 mq.	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D3.2</b>	Funzioni amministrative	Servizi alle imprese, banche e assicurazioni, uffici postali	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D3.3</b>	Servizi pubblici	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere	786,91	15%	1	118,04

<b>D3.4</b>	Attività diretta alla prestazione di servizi	Strutture sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica, luoghi di culto, stabilimenti termali, scuole private, teatri, musei, biblioteche private, cinema, discoteche, mense, sale da ballo	786,91	15%	2/3	78,69
<b>D3.5</b>		Strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica	786,91	15%	1/3	39,35
<b>D3.6</b>		Parcheggi non pertinenziali	786,91	15%	1	118,04
<b>D4</b>	<b>ALTRE ATTIVITA' DI CONCENTRAZIONE</b>					
		Locali di elevata affluenza	786,91	15%	1	118,04

## **Art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria**

1. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono opere di urbanizzazione primaria:

- 1) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
- 2) le piste ciclabili;
- 3) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
- 4) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane;
- 5) le piazzole per la raccolta rifiuti;
- 6) la pubblica illuminazione;
- 7) gli spazi di verde attrezzato;

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- 1) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria;
- 2) i mercati;
- 3) le sedi comunali;
- 4) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
- 5) gli impianti sportivi;
- 6) i centri sociali;
- 7) le attrezzature culturali e sanitarie;
- 8) i parchi pubblici.

3. Si considerano opere di infrastrutturazione del territorio:

- a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a) <sup>(11)</sup>;
- b) le aree per elisoccorso;
- c) gli impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione;

- d) i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio;
- e) gli spazi di verde attrezzato;
- f) gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili;
- g) gli impianti di distribuzione di carburante;
- h) i cimiteri;
- i) gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- j) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione.

## Art. 4 - Urbanizzazione delle aree

1. Il rilascio della concessione edilizia della autorizzazione edilizia (denuncia di inizio attività) è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.

2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione di edificare, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione di edificare. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate e dovrà essere necessariamente all'atto della richiesta della concessione di edificare.

3. I progetti delle opere di urbanizzazione primaria che saranno presentati al Comune per l'approvazione dovranno essere redatti in forma esecutiva così come prescritto dalla Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

4. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione di edificare, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.

5. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione di edificare può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.

7. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione di edificare sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.

8. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.

**9.** Il richiedente la concessione di edificare dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato nella deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.

**10.** Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni di edificare, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).

**11.** L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

## Art. 5 - Calcolo dei volumi e delle superfici

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, la Giunta provinciale ha previsto la trasformazione del valore vigente determinato a metro cubo nell'equivalente valore a metro quadrato mediante moltiplicazione del valore a metro cubo in modo forfetario per 3 volte.

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della Legge Provinciale 29 agosto 1988, n.28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della Legge Provinciale 8 settembre 1997, n.13;
- c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne ed esterne), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per

- a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
- b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
- c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;

ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

## **Art. 6 - Cambio di destinazione d'uso**

- 1.** Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.
- 2.** Il recupero di volumi non abitabili o non agibili, nel caso per gli stessi non sia mai stato pagato il contributo, comporta il versamento per l'intero.
- 3.** Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione di edificare o della autorizzazione edilizia per l'uso precedente.

## **Art. 7 - Piano di lottizzazione**

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.P. n. 22/1991 e s.m., qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione di edificare, con le modalità stabilite dalla convenzione.

4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni di edificare.

## Art. 8 - Esenzione totale

1. Ai sensi dell'art. 116 della L.P. n. 1/2008 e s.m., il contributo di concessione non è dovuto:

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;

3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;

c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;

c bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale;

d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;

e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 141;

f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;

g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

- h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);
- j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.

**2.** Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lettera a) e lettera b), devono sussistere i seguenti requisiti:

- a. - l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b. - che l'esenzione sia richiesta dall'interessato al momento in cui è prodotta la domanda per il rilascio della concessione di edificare,
- c. - che l'interessato medesimo offra all'Amministrazione la prova documentale del possesso di tutti i requisiti prescritti;
- d. - il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- e. - il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

**3.** Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

## Art. 9 - Esenzione parziale

1. Ai sensi dell'art. 116 della L.P. n. 1/2008 e s.m., sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) che l'esenzione sia richiesta dall'interessato al momento in cui è prodotta la domanda per il rilascio della concessione di edificare,
- c) che l'interessato medesimo offra all'Amministrazione la prova documentale del possesso di tutti i requisiti prescritti;
- d) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- e) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle

